

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI **PER LA DIGNITA' DELLE PERSONE**

## *"Interventi di sostegno a persone in stato di bisogno"*

### **Art. 1: FINALITA' DEGLI INTERVENTI**

L' Assistenza Economica si inserisce in una serie di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata.

Gli interventi di assistenza economica sono rivolti ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto del bisogno della persona, delle sue convinzioni personali e della sua dignità. Il relativo beneficio è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee; si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia della persona.

Il beneficio stesso è attribuito esclusivamente e limitatamente per il tempo necessario al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- Integrare il reddito familiare;
- Favorire la permanenza del singolo o del nucleo presso il proprio domicilio;
- Sopperire a necessità di carattere straordinario.

### **Art. 1 bis: Quadro normativo di riferimento**

Le disposizioni normative a cui il presente regolamento fa riferimento sono le seguenti:

- Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- D.p.c.m. 30 marzo 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*";
- Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007 "*Rete Regionale Integrata dei Servizi di cittadinanza sociale*";
- D.lgs. 109/1998, come modificato dal d.lgs. 130/2000: "*Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*" e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'indicatore della Situazione Economica per accedere alle prestazioni sociali agevolate;
- Legge 30 Luglio 2010, n. 122 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";
- D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".

### **Art. 2: DESTINATARI**

Sono destinatari degli interventi:

- I cittadini Italiani residenti nel Comune di Tito *da almeno 5 anni*;
- Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Tito comunque in possesso di permesso di soggiorno *da almeno 5 anni*;
- I profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e aventi dimora abituale nel Comune di Tito *da almeno 5 anni*;
- I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune di Tito e che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi indifferibili e urgenti e che non possano essere indirizzati a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

*Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti dal presente Regolamento i residenti il cui ISEE sia di norma uguale o inferiore ad € 7.500,00. In caso di ISEE superiore ad € 7.500,00 si valuterà la situazione reddituale attuale, derivata da perdita di lavoro, mobilità, cassa integrazione straordinaria,*

*ordinaria o in deroga, occorsi ad uno o più componenti del nucleo familiare. La nuova situazione dovrà essere debitamente documentata.*

*Compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio tale valore ISEE può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle variazioni che interessano il tessuto socio economico del Comune.*

*L'intervento di sostegno economico si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile o se gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto. Qualora i parenti tenuti agli alimenti si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nell'erogazione della prestazione, purché ciò sia richiesto dalla gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.*

*Tutti i soggetti che godono dei benefici economici, accolti in istituzioni residenziali a carattere socio-sanitario, perdono, dal giorno successivo al loro ingresso, il diritto all'erogazione degli stessi.*

*Le prestazioni economiche si estendono altresì alle persone occasionalmente presenti, temporaneamente dimoranti o di passaggio nel territorio comunale, che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili e che non possano essere assicurati dal comune di residenza o dallo Stato di provenienza. Tali interventi potranno prevedere l'erogazione di buoni alimentari (n. 2 massimi nell'arco dell'anno), di norma pari ad € 20,00 ciascuno o buoni farmaceutici dello stesso importo. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui sopra può presentare richiesta di intervento economica al Comune, secondo le specifiche competenze, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Sociale del Comune.*

### **Art. 3: PRIORITA'**

I contributi economici per l'integrazione al minimo vitale sono destinati prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o con handicap accertato, ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e a famiglie i cui componenti siano destinatari di programmi individualizzati di recupero e reinserimento sociale.

### **Art. 4: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

Possono essere destinatari dei contributi coloro che versano in stato di bisogno determinato dalle seguenti condizioni:

- Insufficienza del reddito familiare;
- Presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- Esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazione a rischio di emarginazione per il nucleo familiare.

### **Art. 5: MOTIVI DI ESCLUSIONE**

E' sottoposta al preventivo parere della Giunta Comunale la richiesta di contributi, *che presumibilmente dovrà essere esclusa*, in presenza delle seguenti condizioni:

- Reddito superiore al minimo vitale;
- Possesso di patrimonio immobiliare (Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, etc.);
- Proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare con caratteristiche non di lusso adibita a prima abitazione);
- Esistenza di parenti giuridicamente obbligati agli alimenti, che di fatto provvedono a garantire il minimo vitale;
- Reddito non accertabile;

- Richieste ripetute ed abituarie; è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore al semestre, salvi comprovati casi di eccezionalità.

## **Art. 6: TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI**

Gli interventi possono concretizzarsi in:

a) Contributo mensile di minimo vitale.

Gli interventi di minimo vitale sono quelli che garantiscono al singolo o al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita relativi alla alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene e cura della persona e alla conduzione della casa.

Il contributo da erogare quale integrazione di reddito insufficiente viene definito dall'applicazione della tabella di minimo vitale e può coprire fino al 50% della differenza tra il minimo vitale e la somma dei redditi procapite dei componenti il nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende il gruppo di persone legate da vincoli di parentela o convivenza; nel calcolo del reddito viene detratto il canone di locazione documentato, con una franchigia massima di Euro 1.810,00 annui. Non vengono detratte le rate di ammortamento per il mutuo della casa, in considerazione del fatto che tale onere rappresenta un cumulo di capitale, le stesse possono comunque rappresentare, insieme ad altri elementi di valutazione nella formulazione della proposta di contributo da parte del servizio sociale.

Qualora il singolo o il nucleo usufruiscano a titolo gratuito dei servizi gestiti dal Comune, la retta minima di accesso a tali servizi viene decurtata dal calcolo del contributo. In situazioni ampiamente motivate ed in presenza di progetti di reinserimento sociale e/o lavorativo, può essere erogato un contributo che consenta il raggiungimento del minimo vitale.

*L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti insufficiente rispetto alla necessità.*

*L'ammontare del contributo, verrà determinato sulla base di motivata proposta da parte dell'assistente sociale che segue il progetto individuale.*

*In riferimento a questa forma di intervento la Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio potrà definire un tetto massimo di intervento per persona nel corso dell'anno solare. Le spese dovranno in ogni caso essere documentate.*

b) Contributo straordinario o una - tantum.

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari una - tantum per sopperire a:

- Carenze di servizi o bisogni particolari;
- Per eventi eccezionali e comprovati;
- Spese sanitarie per cure costose, prolungate e non differibili, qualora il relativo costo non sia coperto da altri Enti;
- Acquisto o riparazione di apparecchiature sanitarie o protesi in genere, per la parte di costo non coperta dagli Enti competenti;
- Inderogabile necessità di utilizzo di servizi privati (accesso ad ambulatori, centri riabilitativi ecc..) per mancanza o inadeguatezza di servizi pubblici;
- Spese di risanamento derivanti da interventi non procrastinabili e finalizzate a favorire la permanenza del nucleo familiare nell'alloggio abitato. I contributi non potranno in nessun caso essere superiori alla differenza tra le spese da sostenere e il reddito, avendo come parametro di riferimento il minimo vitale.

c) Esonero parziale o totale dal pagamento di servizi Comunali.

*Per contributi economici di emergenza si intendono i contributi assistenziali da erogarsi, sulla base di un'istruttoria sommaria, in considerazione dell'indifferibilità assoluta dell'intervento di sostegno economico. Tali interventi hanno carattere eccezionale e, di norma, possono essere erogati una sola volta nel corso dell'anno.*

## **Art. 7: MODALITA' DI EROGAZIONE**

I contributi continuativi di minimo vitale sono erogati mensilmente e possono essere concessi per un periodo massimo di sei mesi l'anno; essi sono reiterabili solo a seguito di nuova istanza.

Sono escluse dai limiti di cui sopra le persone anziane ultrasessantacinquenni o situazioni valutate di particolare rilevanza sociale da parte del competente Ufficio Servizi Sociali.

L'eventuale ed accertata modificazione dello stato di bisogno del richiedente (personalmente tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente) può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e/o nel tempo.

La concessione dei contributi straordinari o una - tantum viene erogata in un'unica soluzione e non è reiterabile *se non dopo che sia decorso un anno dall'ultima erogazione.*

## **ART: 7 Bis: TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (nuovo inserimento)**

*La domanda di contributo potrà essere presentata in ogni momento dell'anno, e dunque senza l'osservanza di eventuali termini perentori, rivolgendosi all'Ufficio Sociale del Comune.*

## **Art. 8: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

La richiesta di prestazioni assistenziali dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali, su apposito modulo fornito dall'Ente.

Gli operatori dell'Ufficio sono tenuti ad aiutare i richiedenti nella compilazione del modulo.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune può, anche su segnalazione di enti ed organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute e iscritte all'Albo, provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento di richiesta di contributo, in sostituzione di soggetti impossibilitati o incapaci di farlo.

Alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante le dichiarazioni riportate nel modulo, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per chiarire le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

La composizione del nucleo familiare, il reddito e il patrimonio possono essere autocertificate su apposito modulo fornito dall'Ente, a norma del D.Lgs. 109/1998.

Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata senza giustificati motivi entro quindici giorni dalla data della richiesta, questa è da ritenersi respinta.

*All'istruttoria della domanda provvederà la Commissione tecnica di valutazione.*

*Alla Commissione tecnica di valutazione, costituita presso la sede del Servizio Sociale sono attribuite le seguenti competenze:*

- ✓ *esame e decisioni in merito alle richieste di contributo relativo alle situazioni descritte negli articoli precedenti;*
- ✓ *decisioni, in via definitiva, relativamente alle controversie o ai reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione dei contributi;*
- ✓ *verifica dell'andamento delle situazioni di emergenza;*
- ✓ *supporto e orientamento per il servizio sociale territoriale in merito alle tematiche riconducibili all'area di intervento dei contributi economici. La Commissione tecnica di valutazione si riunisce di norma a cadenza quindicinale e comunque non oltre la cadenza mensile.*

*La commissione tecnica è nominata a cadenza biennale dal Responsabile del Servizio Sociale competente ed è composta dal Responsabile stesso, che assume le funzioni di Presidente e dall'assistente sociale, in servizio presso il Comune o dipendente del servizio sociale associato e loro sostituto.*

*L'assistente sociale referente del caso è presente alla commissione laddove vengano esaminate situazioni a lei in carico, al fine di completare il quadro valutativo.*

*Alle sedute può assistere un istruttore amministrativo con funzione di segretario verbalizzante. In mancanza del segretario amministrativo le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un membro effettivo della commissione.*

*La commissione assume validamente le sue decisioni con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti.*

*La commissione esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione della prestazione o del contributo richiesto e della quantificazione degli stessi, indicato nell'apposito verbale sottoscritto dai componenti, depositato agli atti dell'ufficio.*

*Con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, conformemente al parere della commissione, viene disposta l'erogazione dei contributi o delle prestazioni richieste, di cui si fornirà comunicazione scritta al cittadino.*

*In caso di parere negativo da parte della commissione il Responsabile del Servizio Sociale adotta conformemente a tale parere il relativo provvedimento di diniego e ne dà comunicazione scritta al richiedente.*

*Il procedimento si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.*

#### **Art. 9: ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO**

I benefici economici sono subordinati all'accertamento, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, dello stato di necessità o indigenza del richiedente, che si dimostri tale da non consentire, con i mezzi propri e dei familiari, il soddisfacimento dei bisogni essenziali quotidiani del nucleo a cui appartiene, considerato anche l'eventuale apporto degli obbligati agli alimenti (ex artt. 433 e ss.cc.).

Il Comune adotta i propri provvedimenti sulla base della valutazione tecnica globale del competente Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla documentazione fornita dal richiedente ed eventuali elementi integrativi acquisiti d'ufficio.

Il richiedente con la richiesta, dovrà autorizzare il Comune, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, ad eseguire controlli sia diretti che indiretti tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

Al fine della determinazione del reddito saranno considerati tutti gli introiti, al netto delle ritenute fiscali, compresi quelli derivanti da pensioni di qualsiasi natura, da lavoro dipendente o autonomo, da patrimonio e da qualsiasi altra fonte.

A tal fine il Comune può disporre visite domiciliari con personale qualificato, avvalersi dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, ovvero ricorrere ad accertamenti per il tramite della Polizia Municipale.

I beneficiari di contributi erogati per particolari esigenze (pagamento utenze, spese mediche, etc.) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante l'impiego delle somme percepite, la mancata presentazione della documentazione richiesta sarà considerato motivo di esclusione per la presentazione di nuova istanza per un periodo non inferiore a 1 anno.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultano mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

#### **Art. 10: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

L'Ufficio Servizi Sociali, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata dalla documentazione necessaria e fatta salva la possibilità di disporre supplementi di istruttoria sospendendo quindi i termini del procedimento, formula la proposta di ammissione o diniego al contributo.

Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di difficoltà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflittualità familiare accertata dall'Ufficio Servizi Sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dall'intestatario della scheda anagrafica familiare o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.



L'esito del procedimento amministrativo ed ogni altra utile notizia saranno comunicati ai richiedenti presso il luogo di residenza.

#### **Art. 11: RICORSI**

Il richiedente la cui domanda non sia stata accolta può presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo della pratica. Possono altresì ricorrere al Sindaco, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza, di sospensione o di riduzione dell'intervento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

L'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria, comprendente i necessari accertamenti anche richiedendo specifiche informazioni e relazioni tecniche.

Su tali ricorsi, entro due mesi dall'istanza del richiedente, verrà emessa apposita determinazione dirigenziale che potrà motivatamente decidere in ordine all'accoglimento o al rigetto del ricorso stesso.

#### **Art. 12 - Riservatezza e controlli (nuovo inserimento)**

*E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (d.lgs. 196/2003). A tal fine qualsiasi informazione relativa alle persone di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. In particolare è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alle situazioni patrimoniali e lavorative, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter amministrativo ed assistenziale del presente regolamento.*

*L'Ufficio Sociale del Comune provvederà, al termine dell'istruttoria, a redigere l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e le agevolazioni tariffarie su servizi a domanda individuale (esenzioni e riduzioni), che sarà reso pubblico nel rispetto della normativa sulla privacy.*

*La versione integrale dell'Albo, con menzione delle generalità per esteso delle persone fisiche beneficiarie, potrà essere consultata esclusivamente presso il settore Politiche Sociali del Comune, e solo su istanza motivata.*

*Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria restano nel fascicolo relativo all'interessato, che viene conservato, presso l'Ufficio ove operano gli assistenti sociali titolari del progetto individuale.*

*Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite.*

*Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati possono essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia della Finanza, c/o gli Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi degli art. 4 — comma 2 — d.lgs. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni.*

*Inoltre, a norma dell'art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76. Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e successive modifiche, in sede istruttoria il Servizio Sociale, può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.*

#### **Art. 13: CONTROPRESTAZIONE VOLONTARIA (si inserisce il titolo)**

L'erogazione di contributi economici sarà concessa a fronte di prestazioni *volontarie* di attività di pubblica utilità da parte dei beneficiari, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, dell'ambiente
- custodia, vigilanza e pulizia di strutture pubbliche
- aiuto a persone disabili e/o anziani.

Le prestazioni delle attività di cui al presente articolo, in alcun caso potranno configurarsi un rapporto di lavoro subordinato, in quanto trattasi di *prestazioni volontari che il beneficiario si impegna ad erogare all'ente come forma di controprestazione sociale*, salvo l'assicurazione contro eventuali infortuni, a carico del Comune di Tito.

***Art. 14 - Azioni di rivalsa per sussidi indebiti***

*I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le false dichiarazioni. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Servizio Sociale provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.*

***Art. 15 - Accesso agli atti e informazioni***

*I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.*

***Art. 16 - Norme generali e di salvaguardia***

*Tutti gli interventi economici descritti nel presente regolamento possono essere erogati direttamente al titolare o quietanzati a terzi (Enti creditori, volontari, ecc.) su proposta della commissione di valutazione, se tale modalità è indicata nella proposta dell'assistente sociale referente che acquisisce il consenso del richiedente.*

*Qualora vengano individuate situazioni particolari che non rientrino in modo completo ed automatico nei criteri contenuti nel presente regolamento si procede comunque all'istruttoria ed alla formulazione di una proposta di intervento da parte degli operatori incaricati.*

***Art. 17 - Disposizioni di adeguamento automatico***

*I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.*